



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO  
PROVINCIA DI VARESE

UFFICIO TECNICO

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DEGLI ORTI URBANI SU TERRENI DI PROPRIETA'  
DEL COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

*(approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 26/03/2014 n. 02)*

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

#### ART. 1

Il Comune di Galliate Lombardo mette a disposizione dei residenti aree urbane idonee per iniziative di orticoltura da realizzarsi con le modalità previste dal presente Regolamento.

Il Comune attraverso la concessione in uso dei lotti di terreno da adibire ad uso ortivo, lo scopo di permettere alla persona di impiegare il proprio tempo libero in un'attività ricreativa, che esprime una molteplicità di valenze positive.

Attraverso la valorizzazione di appezzamenti di terreno urbano disponibile ad uso ortivo, il Comune intende assecondare l'esigenza dell'uomo di continuare a mantenere un rapporto di armonia con l'ambiente naturale e i suoi ritmi.

La promozione dell'esercizio dell'orticoltura svilupperà rapporti di socializzazione, che si esprimeranno attraverso le forme che gli stessi concessionari degli orti riterranno più opportune: collaborazione reciproca, scambio di conoscenze, scambio di prodotti, dono dei medesimi a parenti e amici ecc.

La messa a disposizione di aree ad uso ortivo ha quindi lo scopo di conseguire una maggiore coesione sociale.

La finalità dell'iniziativa, oggetto del presente regolamento, rimane pertanto di carattere prioritariamente sociale, tuttavia non è disprezzabile riconoscerle anche il perseguimento di fini più materiali, quali ad esempio: la coltivazione di prodotti orticoli più genuini, locali, a Km. 0, e volti al consumo personale, familiare e comunitario.

Tutto ciò premesso, l'iniziativa di cui trattasi si può inscrivere in una più ampia visione urbana nella quale tendono a coniugarsi insieme finalità sociali, materiali e ambientali con lo scopo ultimo e definitivo di conseguire una maggiore qualità della vita.

Il Comune auspica altresì che i concessionari diano vita a forme di aggregazioni che promuovano iniziative finalizzate alla diffusione e al miglioramento delle conoscenze in materia di orticoltura, al miglior uso delle risorse, alla produzione biologica e biodinamica, alla valorizzazione delle produzioni locali.

#### ART. 2

Le aree messe a disposizione per finalità orticole sono suddivise in appezzamenti di mq. 25/40 circa.

Ciascun appezzamento, denominato orto urbano, verrà assegnato in uso ai richiedenti che risultino idonei secondo i criteri di cui al presente regolamento.

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori ed ortaggi, per i fabbisogni del concessionario e dei propri familiari, con divieto assoluto di qualsiasi forma di commercializzazione di prodotti maturati.

## CAPO II

### UBICAZIONE E NUMERAZIONE E ASSEGNAZIONE REQUISITI

#### ART. 3

Le aree concedibili a privati ad uso orticoltura sono indicate nell'allegato A. Il Comune, sentiti i pareri degli uffici competenti, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le aree in concessione in relazione alla disponibilità ed idoneità delle stesse.

#### ART. 4

Gli appezzamenti di terreno concessi a privati ad uso orticoltura sono \_\_\_\_ e mantengono la posizione e la numerazione preesistenti e precisamente:

nell'area di Via \_\_\_\_\_ dal num. 1 al num. \_\_\_\_;

nell'area di Via \_\_\_\_\_ dal num. \_\_ al num. \_\_\_\_;

#### ART. 5

Ciascun residente idoneo potrà ottenere in concessione un solo orto urbano.

L'orto concesso non è cedibile a terzi a nessun titolo e dovrà essere coltivato direttamente dal concessionario in maniera prevalente.

Il concessionario sarà tenuto a sottoscrivere copia del presente regolamento in segno di piena accettazione.

#### ART. 6

Sono legittimati a presentare domanda di partecipazione al bando pubblico per la concessione degli orti urbani i residenti di Galliate Lombardo che:

- Abbiamo compiuto il 18° anno di età.
- Non siano imprenditori agricoli e/o commerciali, né proprietari o che abbiano in uso a qualunque titolo: giardini, orti o comunque terreni che si prestino ad essere adibiti ad orticoltura, nel comune di Galliate Lombardo o comuni limitrofi.
- Non abbiano componenti dello stesso nucleo familiare già concessionari di orti urbani nel territorio cittadino.
- Non abbiano subito condanne penali per reati contro l'ambiente o il patrimonio pubblico.
- Non avere in uso, in possesso, o in proprietà appezzamenti di terreni coltivabili, anche di pertinenza all'abitazione di residenza, posti nel territorio del Comune di Galliate Lombardo o in altri comuni della provincia

Inoltre, sotto la propria responsabilità, dovranno dichiarare per iscritto:

- di coltivare personalmente l'orto urbano concesso in modo continuativo e prevalente per l'uso proprio e della propria famiglia;
- di concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle parti comuni;
- di farsi carico delle spese derivanti dalla gestione ordinaria degli impianti;
- di non danneggiare o ostacolare l'attività degli altri concessionari;

## CAPO III

### PROCEDURA DI CONCESSIONE, TITOLARITÀ CANONE E DECADENZA

#### ART. 7

La concessione, di durata biennale, viene effettuata dal competente settore con possibilità di rinnovo per il biennio successivo, fatti salvi i casi di decadenza per perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 6 e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, le nuove concessioni non potranno superare la durata di 2 (due) rinnovi consecutivi, fatta eccezione per il caso di assenza di domande di assegnazione da parte di altri residenti idonei richiedenti.

La concessione è personale e non suscettibile di formare oggetto di successione a qualsiasi titolo, l'orto urbano non può essere ceduto né dato in affitto, ma deve essere coltivato direttamente con continuità. L'eventuale aiuto da parte di un familiare non può essere sostitutivo della presenza e della prevalenza del lavoro del concessionario.

Con cadenza annuale verrà pubblicato un bando per l'assegnazione degli orti disponibili nel quale saranno indicati i criteri per la formazione della graduatoria, che dovrà obbligatoriamente tenere conto del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo. Per la formazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti criteri:

1. Reddito		
fino € 12.000,00		10
da € 12.001,00 a € 15.000,00		6
da € 15.001,00 a € 20.000,00		4
da € 20.001,00 a € 25.000,00		2
oltre € 25.001,00		0
2. Composizione del nucleo familiare		
3 persone e oltre		3
2 persone		2
1 persona		1
Presenza disabili (punteggio aggiuntivo)		4
3. Anzianità di residenza nel comune		
da oltre 5 anni		1
da oltre 10 anni		2
da oltre 15 anni		3
da oltre 20 anni		4
da oltre 25 anni		5

Ad avvenuta approvazione della graduatoria, la concessione dell'orto urbano verrà effettuata con atto di determinazione del Responsabile del Settore.

E' inoltre facoltà del Comune segnalare eventuali casi in situazione di fragilità sociale che potrebbero trarre particolare beneficio dall'attività di orticoltura nei confronti dei quali verrà data priorità di concessione.

Per i subentri restano valide le graduatorie già esistenti ed in vigore consultabili presso gli uffici competenti.

Su ogni orto urbano potrà essere apposta una targhetta con il relativo numero riferito al concessionario.

#### *ART. 8*

Il concessionario è comunque tenuto a restituire l'orto urbano entro tre mesi dalla richiesta del competente ufficio comunale. Detta restituzione dovrà avvenire anche nel caso in cui il Comune, in qualsiasi momento, con provvedimento insindacabile da parte del concessionario, decida di destinare l'area in questione ad altro uso o di utilizzarla per altri fini.

Eventuali miglioramenti apportati dal concessionario resteranno di proprietà del Comune senza il riconoscimento di alcuna indennità.

#### *ART. 9*

Il concessionario oltre ad impegnarsi a rispettare le norme previste dal presente regolamento dovrà attenersi anche a quanto disposto dalle vigenti leggi o regolamenti in materie di igiene pubblica e sicurezza.

#### *ART. 10*

Il concessionario s'impegna a coltivare personalmente l'orto urbano ricevuto in uso, coadiuvato, al più da un familiare, pena la decadenza della concessione.

Il concessionario si impegna altresì a mantenere l'orto urbano decorosamente, smaltendo eventuali rifiuti secondo quanto stabilito dalla normativa che disciplina la materia e dal vigente Regolamento comunale.

E' obbligatorio assicurare la cura del proprio orto urbano durante tutto il periodo di vegetazione e la massima pulizia durante il periodo di riposo vegetativo.

Gli appezzamenti messi a disposizione non potranno subire alcuna modifica per quanto riguarda la destinazione d'uso, pena la revoca immediata della concessione senza diritto di indennità; il concessionario sarà tenuto a rimborsare le spese che il Comune sarà costretto a sostenere per ripristinare le condizioni iniziali.

#### *ART. 11*

Perdita dei requisiti di cui all'art. 6

- impedimento continuativo alla lavorazione dell'appezzamento da parte del concessionario per motivi di salute o altra causa;
- rinuncia del concessionario (se la rinuncia è dovuta a temporanee condizioni di salute non comporta l'automatica esclusione dalle graduatorie);
- revoca della concessione;
- decesso del concessionario;
- spostamento di residenza fuori dal territorio comunale;
- ricevimento di tre contestazioni scritte per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento;
- mancato versamento del contributo quale quota-parte di consumo acqua e spese varie accessorie, entro il mese di settembre di ogni anno, a seguito di sollecito scritto;
- ogni altro comportamento contrario alle disposizioni del presente Regolamento e, più in generale, alla legislazione vigente in materia civile, penale e amministrativa.

Ogni motivo di decadenza della concessione verrà tempestivamente comunicato all'interessato e l'orto urbano dovrà essere lasciato libero entro tre mesi dalla notifica della decadenza stessa, indipendentemente dalla scadenza naturale.

## *CAPO IV*

### *MODALITÀ DI GODIMENTO, PARTI COMUNI E NORME AGRONOMICHE*

#### *ART. 12*

Il concessionario è tenuto a rispettare i confini del terreno concesso e non può svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola o floricola; in ogni caso la produzione ricavata non può dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma è rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

I cittadini a cui vengono concessi gli orti urbani si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare:

- mantenere l'orto assegnato in stato decoroso e mantenere rapporti di "buon vicinato" con i concessionari contigui;
- non recintare di regola il lotto assegnato: al massimo sarà consentita una semplice delimitazione di 40 cm. di altezza eseguita con rete metallica posizionata, a carico degli utenti, lungo i confini dei piccoli appezzamenti.
- gli attrezzi e altri oggetti non dovranno essere abbandonati sul terreno;
- tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo;
- mantenere la superficie del terreno adeguatamente sistemata ed evitare le formazioni di pozze di acqua piovana lungo i percorsi pedonali;
- procedere allo sgombero della neve sulle parti eventualmente interessate al passaggio pedonale;
- non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
- l'erogazione d'acqua, anche se di derivazione dello stesso acquedotto comunale, non dovrà comportare formazione di ristagni;
- non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione tenendo presente che nei mesi da aprile a ottobre l'uso dell'acqua dovrà essere limitato tra le ore 20.00 della sera e le ore 7.00 del mattino, fatta salva diversa ordinanza Sindacale, con divieto di conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti;
- garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;
- rispettare eventuali altre condizioni particolari poste in sede di assegnazione.

All'interno dell'area destinata ad orto urbano, pena decadenza della concessione, sono vietati:

- la costruzione di muretti fuori terra.
- l'installazione di baracche, tettoie o simili. Per la custodia degli attrezzi di lavoro può essere utilizzata una cassapanca orizzontale di dimensione massima cm. 70x70x150, sono ammissibili all'interno degli orti coperture in plastica su semplici supporti metallici, ad uso serra e coperture anti-grandine costituita da paletti in ferro di altezza pari a 2,5m e da una rete specifica, entrambi di color verde, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili o indecorose e rimovibili su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale
- depositi di materiali non attinenti alla coltivazione;
- l'allevamento e l'introduzione di qualsiasi tipo di animale;
- la piantagione di alberi di medio e alto fusto.
- l'accesso al perimetro degli orti con auto, cicli e motocicli;

- l'installazione di gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità altrui;
- l'accensione di fuochi né per bruciare sterpaglie né per altro uso.

E' tassativamente vietata qualsiasi lavorazione dell'orto urbano che possa arrecare danno o disturbo ai concessionari degli orti urbani confinanti.

In caso di inadempienza anche di una sola delle condizioni sopra indicate, si provvederà alla revoca motivata della concessione.

### *ART. 13*

L'acquisto di attrezzi, sementi, concimi e quant'altro occorrente per la coltivazione dell'orto urbano è a carico del concessionario. Il concessionario si impegna ad usare per concimazione stallatico e/o concimi biologici e a contenere entro i limiti strettamente indispensabili l'uso di anticrittogamici (esclusivamente quelli appartenenti alla ex III e IV classe tossicologica) ponendo la massima attenzione alla loro distribuzione affinché i prodotti non siano irrorati negli orti vicini o nei corsi d'acqua.

### *ART. 14*

L'uso di vialetti, passaggi e, in genere, degli impianti e delle parti in comune con gli altri assegnatari, deve avvenire nel massimo rispetto delle elementari norme di civile convivenza.

Agli stessi è demandato il compito di provvedere alla manutenzione del perimetro esterno del vialetto prospiciente all'orto concesso, alla buona tenuta e alla pulizia delle parti comuni.

### *ART. 15*

I confini degli orti urbani devono essere curati e rispettati. Ogni concessionario ha diritto ad utilizzare i servizi e le attrezzature collettive, nonché il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione.

I cespugli e gli alberi comuni non possono essere tagliati arbitrariamente, bensì sarà necessario il parere positivo del Settore competente. E' espressamente vietato utilizzare spazi non di propria pertinenza.

### *ART. 16*

Al fine di evitare l'inquinamento delle falde freatiche e dei corsi d'acqua causato dai nitrati e da altri composti chimici usati in agricoltura, e per impedire la scomparsa di molte specie di piccoli insetti e animali utili all'agricoltura e all'uomo causati dall'uso incondizionato di pesticidi e di diserbanti, il Comune di Galliate Lombardo, nell'intento di sensibilizzare i suoi cittadini ad un rapporto di rispetto nei confronti dell'ambiente, della terra, dell'uomo, indica con il presente regolamento le metodologie agronomiche ecocompatibili da rispettare riassumibili nelle seguenti:

1. La concimazione del terreno dovrà essere effettuata con fertilizzanti organici, sostanze minerali naturali e compost;
2. Per combattere gli insetti dannosi alle colture si farà ricorso alla pratica della lotta biologica, favorendo l'utilizzo di prodotti omeopatici e di macerati vegetali;
3. Per favorire la fertilità del terreno si farà uso di tecniche agronomiche che prevedano la rotazione delle coltivazioni ed il sovescio;
4. Gli orti devono essere preferibilmente coltivati biologicamente; è vietato l'uso di concimi

chimici e di prodotti inquinanti (prodotti chimici di sintesi, pesticidi, diserbanti, anticrittogamici., antiparassitari ecc.) che possano arrecare danno all'ambiente. L'accertamento dell'uso di tali prodotti comporta la revoca della concessione.

### *ART. 17*

Non sono ammesse alberature d'alto fusto.

Qualora il concessionario ponga a dimora alberi da frutto, questi dovranno essere di dimensioni modeste e a tal fine debitamente potati.

In ogni caso gli alberi dovranno essere posti in modo tale da non arrecare fastidio ai vicini lotti (distanza minima dalla recinzione mt.3).

Qualora per qualsiasi motivo si interrompesse la concessione prima della naturale scadenza o per decorrenza periodo il Concessionario potrà espiantare gli alberi da frutto precedentemente messi a dimora ma non avrà alcun diritto, in nessun caso, ad alcun tipo di indennizzo o risarcimento qualora decidesse di lasciarli nell'area comunale.

## *CAPO V*

### *DISPOSIZIONI GENERALI E ONERI*

### *ART. 18*

Il Comune provvederà periodicamente alla vigilanza ed al controllo del servizio e della conduzione degli impianti gestiti dal concessionario, per mezzo di personale incaricato e in raccordo con i costituendi Coordinamenti territoriali per la partecipazione.

I concessionari devono garantire l'accesso ai funzionari incaricati per effettuare le verifiche necessarie.

Il Comune, attraverso proprio rappresentante all'uopo individuato e delegato, si riserva, in caso di necessità, di indire periodiche assemblee di tutti i concessionari o per singoli raggruppamenti in base alla localizzazione degli orti.

L'Assemblea, validamente costituita a prescindere dal numero dei presenti, elegge n. 2 rappresentanti per ciascuna area di cui all'art. 4 che assumeranno l'incarico di collaborazione con il Comune:

- collaborano alla verifica del rispetto del vigente Regolamento da parte di tutti gli interessati;
- informano tempestivamente il Settore comunale competente, circa le problematiche che dovessero insorgere;
- stabilendo, se del caso, le giornate di pulizia delle parti comuni degli orti urbani di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
- verificando la necessità di interventi di straordinaria amministrazione.

I concessionari hanno l'obbligo di segnalare eventuali violazioni del regolamento ai rappresentanti degli orti urbani; sarà obbligo di questi ultimi darne notizia al preposto Settore comunale.

### *ART. 19*

Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati a persone o cose, nella conduzione e nell'utilizzo degli orti urbani.

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che il privato possa patire non sarà imputabile al Comune di Galliate Lombardo

#### *ART. 20*

Entro il 31 maggio, il concessionario verserà al Comune di Galliate Lombardo un anticipo sulle spese relative alle manutenzione delle aree e all'erogazione dell'acqua potabile.

Il saldo del riparto spese di gestione effettivamente sostenute dal comune verrà versato dal concessionario entro il termine del 31 dicembre di ogni anno.

Nell'eventualità che si presenti la necessità di sostenere spese di straordinaria amministrazione, esse saranno valutate sia dall'Amministrazione Comunale che dai referenti, con la finalità di stabilire chi e in che misura debba provvedere alle stesse: solo l'Amministrazione Comunale in via principale ovvero anche i concessionari in via sussidiaria.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi scaturiti dalla presa in consegna dell'orto assegnato il concessionario verserà, al momento della stipula della concessione, una cauzione pari a € 50,00 (euro cinquanta).

Il deposito verrà incamerato a titolo di penale in caso di inadempienza salvo separato risarcimento dei danni.

#### *ART. 21*

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di acquisto di esecutività della relativa delibera Consigliare di approvazione. Le direttive specifiche e gli atti applicativi sono di competenza del Funzionario responsabile incaricato dal Comune.

#### *ART. 22*

Il presente Regolamento potrà essere modificato tramite successive deliberazioni del Consiglio Comunale sulla base delle esperienze maturate, di nuove normative e di suggerimenti utili per la miglior gestione. Le eventuali future variazioni della disciplina regolamentare, a pena decadenza della concessione accordata, dovranno essere integralmente accettate dai concessionari.

#### *ART. 23*

Il presente Regolamento viene consegnato in duplice copia a ciascun concessionario che lo sottoscriverà per accettazione. La mancata sottoscrizione all'atto della consegna dell'orto assegnato comporta la revoca immediata della concessione. L'atto di concessione obbliga il concessionario all'osservanza delle norme e delle condizioni del presente Regolamento; l'inosservanza costituisce motivo di revoca della concessione.

Galliate Lombardo, addì \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_  
(letto, sottoscritto e firmato)

Il Responsabile

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_